Gli obblighi degli Amministratori nel caso l'azienda rilasci garanzie nell'interesse di un'altra società

Sottotitolo: Quando una società garantisce un'altra, il "gratis" non può esistere

Quante volte mi è capitato di imbattermi in realtà aziendali formate da un gruppo di aziende, magari con a capo una holding e dove al di là degli assetti partecipativi, quello che emergeva chiaramente era la presenza di un intreccio di garanzie infra gruppo piuttosto eterogeneo, multidirezionale e che implicava un'assunzione di rischio da parte della società garante che spesso assumeva proporzioni importanti.

Magari è il tuo caso, è il caso che di chi ha costituito una società immobiliare per conferire al suo interno gli immobili di quella operativa e poi ha anche costituito una holding che magari è una società semplice e via discorrendo…in molti di questi casi, dopo tutte queste operazioni straordinarie, il risultato finale è che quando una delle aziende ha bisogno di fidi o finanziamenti, alla fine a fare da garanti dovranno essere tutte o parte delle altre società (un classico!).

Gli Amministratori in questo caso che fanno? Nel 95% dei casi acconsentono a che la società che amministrano rilasci le garanzie e che ciò avvenga senza che l'azienda garantita paghi a quella garante alcun compenso per il rischio che si assume.

Se tutto fila liscio questa cosa non rappresenta un problema…anzi, è la dimostrazione di come a livello di gruppo le sinergie funzionino e la solidità di un'azienda possa aiutare e incrementare la redditività di un'altra.

Ma se le cose vanno male? Cosa succede?

Se le cose vanno male l'azienda garante è chiamata a rispondere del debito garantito ed in capo all'altra società...a volte questi debiti sono così importanti che pagarli risulta impossibile e questo con conseguenze dirette non solo sulla società garantita e su quella garante, ma anche sui portatori di interessi (stakeholder) di queste società.
Immagina di essere un creditore di una società che improvvisamente si ritrova a dover pagare il debito che garantiva e che faceva capo ad una realtà che con te non faceva affari….immagina ora che dopo che l'azienda tua debitrice ha pagato la garanzie, ora si trovi lei stessa in difficoltà…. tutto va per il peggio e **magari in sede di procedura tu ti accorgi che:**

1) **Se l'azienda tua debitrice non avesse pagato le garanzie non si sarebbe trovata in difficoltà;**
2) **Se solo l'azienda tua debitrice avesse scritto in bilancio (in Nota Integrativa) che rilasciava garanzie per milioni di Euro tu probabilmente non avresti concesso così tanto credito;**
3) **Se solo l'Amministratore dell'azienda tua debitrice si fosse fatto pagare per le garanzie che rilasciava, il "buco" sarebbe stato di gran lunga più piccolo (o forse addirittura non ci si sarebbe trovati in questa situazione).**

Oltre al danno la beffa….tu fai credito ad Alfa la quale, per pagare i creditore di Beta, ti fa perdere i tuoi soldi….il tutto senza che tu ti sia mai accorto di nulla.

Ora che hai vissuto il punto di vista del creditore beffato, ribalta la prospettiva….tu sei l'Amministratore della società che fa da garante…ecco quello che devi sapere e che devi fare:

1) Sei obbligato a riportare in bilancio (in Nota Integrativa) non solo l'ammontare delle garanzie che l'azienda rilascia nell'interessi di terzi, ma anche chi sono questi terzi (società partecipate, controllate, esterne, ecc…) Lo dice l'art. 2427 del Codice Civile e i principi contabili OIC 12;
2) Se emergono concreti rischi che la garanzia possa essere escussa (quindi sappi che hai anche il dovere di monitorare ed analizzare questo aspetto) non solo devi riportarlo in Nota Integrativa, ma devi cominciare ad alimentare un vero e proprio Fondo Rischi da riportare nello Stato Patrimoniale;
3) **Se la garanzia è rilasciata gratuitamente** ciò deve essere correttamente giustificato argomentandone i motivi e quantificando nel dettaglio i benefici economici indiretti che si ottengono rinunciando a tale remunerazione. A riguardo è opportuno fare riferimento per esempio alla sentenza di **Cassazione n. 17200 del 9.10.2012** e alla sentenza di **Cassazione Penale, Sez. V, n. 36012 del 14/07/2022** che non solo ribadiscono l'obbligatorietà dell'azienda garante di riportare le garanzie in Nota Integrativa, ma impongono di motivarne l'eventuale loro gratuità quantificando, in contropartita, i benefici diretti ed indiretti. Le ragioni di fondo possono essere sintetizzate non solo nella **necessità di redigere un bilancio trasparente e che comunichi il reale rischio associato all'impresa**, ma anche quello di **tutelare i creditori rispetto al rischio che la gratuità delle garanzie rappresenti una pura assunzione di rischio che, senza alcun corrispettivo, diluisca l'utile aziendale mettendo a repentaglio il patrimonio**.

Il tema centrale qui è quello della **responsabilità penale degli Amministratori** che, nel caso effettivamente l'escussione della garanzia mettesse in difficoltà l'azienda garante, sarebbe da considerarsi pacifica.
Non solo, pensaci bene, **gli Amministratori in questo caso rispondono con il loro intero patrimonio**…

Anche in questo ambito e con queste specifiche finalità, Guarantee Shield può fornire una soluzione e ciò in prima battuta fornendo una perizia che vada a quantificare il valore delle garanzie rilasciate.

Questa perizia non serve solo nel caso in cui effettivamente si decida che l'azienda garante debba essere remunerata per il rischio che si assume, ma anche nel caso si decida che le garanzie sono gratuite. In questa seconda ipotesi, avere un riscontro del teorico valore dei compensi a cui si ha diritto è la base di partenza per comprendere se i benefici diretti ed indiretti quantificati e da riportare in Nota Integrativa convergono verso valori simili ai compensi teorici.

Cosa accadrebbe, infatti, se si riportasse in bilancio che le garanzie sono gratuite perché i benefici ottenuti sono pari a X quando un equo compenso per le garanzie è invece quantificabile in 5 oppure 10 volte X ?!?!

Il nodo, come sempre, non è l'AN ma il QUANTUM. Una garanzia infragruppo "documentata" non è una scrittura di comodo o un esercizio formale, ma al contrario è una determinazione difendibile, costruita con metodo (valore nominale della garanzia - profilo di rischio del garantito - patrimonio netto ponderato del garante – il tutto aggiornato annualmente) e poggiata sugli stessi principi cardine dettati dall'OCSE nella normative del Transfer Pricing infragruppo (se vale a

livello transnazionale vale anche per i gruppi con sede in Italia).